

PAS 11/09

**SEGNALAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
AL PARLAMENTO E AL GOVERNO IN TEMA DI ESTENSIONE DEL REGIME
TARIFFARIO PREVISTO PER LE IMPRESE ELETTRICHE MINORI A TUTTE
LE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE CON MENO DI 5.000 PUNTI DI PRELIEVO**

22 luglio 2009

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), nell'esercizio della funzione consultiva e di segnalazione al Parlamento e al Governo nelle materie di propria competenza, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, intende formulare, attraverso la presente segnalazione al Parlamento ed al Governo, le proprie osservazioni e proposte in ordine all'ipotesi di modifica della disciplina regolatoria relativa al regime tariffario per le imprese elettriche di distribuzione con meno di 5.000 punti di prelievo, come formulata nell'emendamento n. 3.12 all'art. 3 del disegno di legge AC 2561, di conversione del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, approvato il 21 luglio 2009 dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati.

DETTATO DELL'EMENDAMENTO 3.12 (NUOVO TESTO) E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'emendamento 3.12 (nuovo testo) recita: *“Al fine di garantire agli utenti finali l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo, si applica il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3, dell'articolo 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. A tal fine l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottarsi nei confronti dei Servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali, con particolare valorizzazione dei costi per investimenti e finalizzati alla qualità del servizio. I costi sostenuti per la copertura dell'onere sono posti a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa congruaglio per il settore elettrico”*.

L'articolo 7 della legge n. 10/91, citata nell'emendamento, costituisce il riferimento normativo della disciplina delle integrazioni tariffarie riconosciute alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: IEM) e trae le proprie origini nei provvedimenti di unificazione tariffaria del 1961. Tali provvedimenti, emanati dal Comitato interministeriale dei prezzi - sempre nel 1961 - a completamento del processo di unificazione delle tariffe sul territorio nazionale avviato nel 1953, introducevano un meccanismo di integrazione tariffaria per compensare le imprese di produzione e distribuzione dalle perdite derivanti dall'applicazione ai clienti delle tariffe uniche stabilite su tutto il territorio nazionale.

L'evoluzione del quadro normativo successivamente al 1961 ha condotto all'attuale formulazione dell'articolo 7 della legge n. 10/91, che si applica a:

- imprese verticalmente integrate (produzione, distribuzione, vendita);
- sistemi isolati (tutte le imprese, ad eccezione di due, operano su isole non interconnesse con il continente).

La qualifica di “impresa elettrica minore” ammessa ad integrazione tariffaria è attualmente attribuita a sole 14 imprese, nominalmente identificate.

Il regime prevede:

- il pagamento, da parte del Sistema Elettrico, della differenza tra i ricavi percepiti dall'applicazione delle tariffe ai clienti finali serviti ed i costi sostenuti per erogare il servizio elettrico (produzione, distribuzione e vendita), verificati a piè di lista sulla base dei dati di bilancio;

- il finanziamento di detto pagamento tramite la componente tariffaria di perequazione UC4, applicata a tutti i clienti finali del servizio elettrico e, dunque, pagata da tutti i consumatori in bolletta;
- l'assegnazione annuale alle IEM, in attesa dei calcoli definitivi, di somme in acconto, pari all'ultima integrazione tariffaria approvata, rivalutata automaticamente sulla base di parametri legati all'andamento dei costi del gasolio.

CRITICITÀ DELL'EMENDAMENTO N. 3.12 RELATIVAMENTE AL SISTEMA TARIFFARIO NAZIONALE

Applicazione ad imprese di distribuzione di norme oggi previste solo per le residue imprese tuttora titolari sia di attività di produzione che nella distribuzione di energia elettrica

L'emendamento estende ad imprese di sola distribuzione di energia elettrica un regime introdotto e applicato nel caso di imprese verticalmente integrate, ossia che operano anche nelle fasi di produzione e vendita, tipicamente in aree isolate elettricamente.

Tale estensione appare impropria, in considerazione del fatto che la regolamentazione tariffaria generale, introdotta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legge n. 481/95, già prevede meccanismi specifici di tipo perequativo (perequazione specifica aziendale disciplinata dalla deliberazione n. 348/07), tesi a garantire una adeguata copertura dei costi (se efficienti) per le imprese di distribuzione che evidenzino condizioni operative particolari tali da differenziarle rispetto alla media nazionale.

Quanto sopra trova conferma nel procedimento (avviato con deliberazione n. 208/06 e deliberazione ARG/elt 82/08) con cui l'Autorità intende estendere i meccanismi di regolazione tariffaria previsti per la generalità delle imprese di distribuzione (in particolare la perequazione specifica aziendale) anche alle IEM di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91, prevedendo per tali imprese un separato meccanismo per l'integrazione dei costi relativi all'attività di produzione dell'energia elettrica.

Assenza di incentivi all'efficienza

Come già rilevato, il regime attualmente in vigore per le IEM prevede il riconoscimento dei costi a piè di lista, dedotti solo i costi non attribuibili al servizio elettrico.

Questo meccanismo non introduce alcun incentivo all'efficienza ed al contenimento dei costi, dal momento che tutte le spese sostenute vengono ripagate dal sistema (e dunque, come detto, tramite la componente UC4, da tutti i consumatori italiani attraverso la bolletta).

Per questo motivo, l'Autorità ha da tempo avviato un procedimento per la riforma del sistema delle integrazioni tariffarie, al fine di inserire elementi di incentivo

all'efficienza e alla qualità del servizio¹, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95, prevedendo il superamento dell'attuale sistema di integrazioni e il passaggio alla perequazione specifica aziendale anche per le IEM.

Le stesse imprese elettriche minori, peraltro, hanno più volte sottolineato la mancanza di incentivi allo sviluppo imprenditoriale insita nel regime attualmente applicato, auspicandone la revisione.

Pertanto, l'estensione delle integrazioni tariffarie a tutte le imprese distributrici con meno di 5.000 clienti amplierebbe la problematica descritta, arrivando a coinvolgere oltre 110 imprese di distribuzione su tutto il territorio nazionale.

Non conformità alla normativa europea

Nell'ambito del già citato procedimento di riforma delle integrazioni tariffarie, l'Autorità ha evidenziato la dubbia conformità alla normativa europea del regime previsto dall'articolo 7 della legge n. 10/91, in particolare nel caso in cui sia applicato ad imprese interconnesse con il sistema elettrico nazionale.

Come noto, in ragione della propria appartenenza all'Unione Europea, l'Italia è tenuta a rispettare le prescrizioni dell'ordinamento comunitario; l'Autorità nell'esercizio delle proprie funzioni è chiamata anche a verificare la compatibilità con il predetto ordinamento comunitario della regolazione nazionale.

In relazione a questo obbligo, l'Autorità – nel rilevare l'assenza di oggettive differenze tra le imprese elettriche minori che operano sul continente (in questo momento due), in aree elettricamente interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, e gli altri distributori locali che non appartengono al novero delle imprese elettriche minori e che si trovano ad operare in condizioni spesso del tutto analoghe – non può esimersi dall'osservare come, già a normativa vigente, l'integrazione tariffaria riservata alle prime sia in contrasto con l'obbligo in capo allo Stato italiano di astenersi «da qualsiasi discriminazione tra le imprese» elettriche «riguardo ai loro diritti o obblighi», in funzione della realizzazione di «un mercato dell'energia elettrica concorrenziale», come sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2003/54/CE.

La disposizione normativa in esame, se approvata definitivamente, estenderebbe questo già dubbio beneficio a ben 110 distributori con meno di 5.000 clienti, che risulterebbero, dunque, trattati in maniera discriminatoria rispetto ai rimanenti circa 50 distributori di energia elettrica.

¹ Deliberazione n. 254/05 e il relativo documento per la consultazione diffuso in data 21 dicembre 2005, la deliberazione n. 208/06, la deliberazione n. 348/07 e il documento per la consultazione del 2 agosto 2007, nonché quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 82/08.

Procedura semplificata per riconoscimento di maggiori oneri

Occorre inoltre rilevare come l'emendamento in esame, imponendo “*criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottarsi nei confronti dei Servizi di distribuzione gestiti da Enti Locali*”, oltre a discriminare tra imprese di distribuzione (facendo riemergere il tema della dubbia conformità alla normativa europea), prevede che eventuali maggiori costi debbano non solo essere socializzati, ma che, per di più, la verifica di questi costi debba avvenire anche a valere su criteri semplificati; tale semplificazione, difficilmente può coesistere con procedure di verifica della reale efficienza dei medesimi costi. Potremmo quindi trovarci di fronte al paradosso di aziende inefficienti che ricevono un contributo in tariffa, senza che i costi siano sottoposti a verifiche stringenti, bensì, al contrario, a controlli semplificati

.

Considerazioni conclusive

Sulla base delle considerazioni sopra esposte emerge come la finalità che il Legislatore sembra perseguire con l'approvazione dell'emendamento in esame potrebbe essere più efficacemente ed agevolmente raggiunta prevedendo l'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale, disciplinato dai provvedimenti vigenti dell'Autorità, a tutte le imprese di distribuzione con meno di 5.000 clienti.

22 luglio 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis